

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 37/2019 RG PF

Proc. n. 37/2019 RG CONI

Proc. n. 41/2019 TF

Decisione n. 04 del 07/01/2020

Depositata in data 20/01/2020

Il Tribunale Federale, composto come segue

Dott. Ilio Poppa presidente

Avv. Giuliana Passero componente

Avv. Marco Baliva componente relatore

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Carla Nappi, nella seduta del 7 Gennaio 2020 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti de:

ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLETIC (PA766) – società affiliata anche ACSI – in persona del legale rappresentante pro tempore

DI CARLO Calògero (PA1586), nato il 05.05.1960 a Caltuvutero (PA) nella sua qualità di Presidente pro tempore della ASD Polisportiva Pegaso Athletic

- Per la violazione degli artt. 1,6, comma 1 , dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per aver, in occasione della manifestazione sportiva di corsa su strada "18° Memorial Podistico Salvo D'Acquisto Gold Edition", organizzata dalla stessa ASD Polisportiva Pegaso Athletic sotto l'egida della ACSI Sicilia Occidentale, svoltasi a Palermo in data 15.09.2019, manifestazione non iscritta nel calendario regionale Fidal, a seguito di esplicito rigetto per la concomitanza per il IV° Trofeo Luigi Cacopardi, manifestazione nazionale Fidal organizzata da ASD Torre Bianca , posta in essere una condotta raggiratrice della Convenzione Fidal-EPS, anche in considerazione che i nuovi soci di società affiliata ACSI devono essere accettati dal Consiglio Direttivo, fornendo a ciascun partecipante, non precedentemente tesserato



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

ACSI, una tessera ACSI al fine di rendere possibile la sua partecipazione ad evento EPS, non permettendo la partecipazione di atleti tesserati Fidal alla suddetta manifestazione, che figureranno nella classifica finale quale tesserati ACSI attraverso la Pegaso, questi ultimi per un totale di oltre 580 tesserati a fronte di 336 tesserati presenti nella ASD Polisportiva Pegaso affiliata ACSI con cod. 111903, come risultante nel registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, registro pubblico CONI.

In Palermo 15.09.2019.

FATTO E DIRITTO

Con esposto 19.9.2019, diretto alla Presidenza Federale il Presidente del Comitato provinciale Fidal di Messina, evidenziava come, in occasione della manifestazione sportiva di corsa su strada “18° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto Gold Edition”, organizzata dalla stessa ASD Polisportiva Pegaso Athletic sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale, svoltasi a Palermo in data 15.09.2019, e nonostante il rigetto della richiesta di inserimento nel calendario regionale Fidal per concomitanza con altra manifestazione, la società organizzatrice ASD Polisportiva Pegaso, avesse messo in atto un marchingegno rivolto a considerare tutti gli iscritti, anche come tesserati ACSI e conseguentemente assumendo che la competizione fosse sotto l’egida EPS e non Fidal, e ciò nonostante l’assenza di qualsivoglia autorizzazione e accettazione da parte del consiglio Direttivo della ASD stessa. Da ciò conseguiva la contestazione della violazione degli artt. 1,6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia. Nessuna memoria perveniva da parte dell’incolpato e della società di appartenenza e il procedimento veniva chiamato alla udienza del 7.1.2020. In quella occasione la Procura Federale rappresentata dal Procuratore Federale dott. Alfredo Montagna, insisteva per la richiesta della inibizione per 6 mesi e la ammenda di € 2.000,00.

Alla udienza la causa veniva presa in decisione.

I fatti oggetto dell’atto di deferimento, risultano provati e non contestati dagli incolpati che hanno sostanzialmente ignorato il deferimento e il successivo procedimento.



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

Ritiene lo scrivente Tribunale che il comportamento del sig Di Carlo e della sua società sia scientemente rivolto ad aggirare i divieti e i limiti posti dalle norme per la regolamentazione delle competizioni disposte dalla FIDAL.

Nel caso di specie la competizione organizzata dalla ASD Polisportiva Pegaso e dal suo presidente Di Carlo Calogero era stata fissata per la medesima data dello svolgimento della competizione a rilevanza nazionale, valida inoltre come Campionato Regionale Individuale per le categorie Allievi, Assoluti e Master di corsa su strada, nonché come Campionato Regionale di Società Allievi e Assoluti, denominato il IV° Trofeo Luigi Cacopardi. La competizione ACSI in questione non risulta presente nell'elenco delle manifestazioni del secondo semestre comunicate al Comitato Regionale FIDAL Sicilia, e la richiesta di poter far svolgere la suddetta manifestazione era stata espressamente denegata dalla FIDAL Regionale il 9.8, proprio in considerazione della concomitante manifestazione nazionale fissata in Messina.

Per non perdere atleti partecipanti e le relative quote di iscrizione, il sig. Di Carlo e la sua società escogitavano la soluzione di organizzare la manifestazione sotto l'egida della ACSI Sicilia Occidentale, usufruendo delle norme della convenzione FIDAL EPS e facendo sì che tutti gli atleti partecipanti fossero quindi iscritti alla ACSI, con la quale la stessa era anche affiliata.

Peraltro per poter usufruire del tesseramento presso la società Affiliata ACSI, i soci proponenti dovevano essere accettati dal Consiglio Direttivo della società stessa, procedura che assolutamente non è stata rispettata in quanto il tesseramento ACSI è avvenuto sul campo o immediatamente prima della competizione, senza alcun deliberato di assenso del consiglio direttivo della società stessa.

E' così emerso che tutti i partecipanti alla gara in oggetto (551 atleti provenienti da 65 società, molte delle quali affiliate alla FIDAL), inizialmente iscritti con l'associazione sportiva di appartenenza (per come si evince dall'elenco in allegato), risultano essere stati classificati all'arrivo come atleti dell'ASD ACSI Pol. Pegaso Athletic, affiliata anche alla FIDAL. Appare poi dalla documentazione allegata al fascicolo della Procura che i singoli atleti abbiano gareggiato invece con la maglia della società sportiva FIDAL di appartenenza.



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA TRIBUNALE FEDERALE

Ne' va trascurato che 551 atleti abbiano corrisposto le quote di partecipazione alla manifestazione, quote che, ottemperando al diniego della Fidal, la società non avrebbe percepito.

E' palese in atti, pertanto la consapevole costruzione dell'evento mascherato da competizione ACSI, rivolta a non perdere l'opportunità della competizione e i relativi proventi, e con ciò pregiudicando la contemporanea manifestazione nazionale che invece ha perso, nell'occasione, un buon numero di partecipanti.

Rammentiamo che ex art. 7 lett. j del Regolamento Organico, si ricorda infatti che le società devono: *“rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate attraverso i Comitati Regionali i quali esprimono parere motivato e garantiranno il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale”*.

Tale comportamento omissivo è, con evidenza, in violazione dell'art 1 del Reg. di Giustizia il quale prevede, infatti, che: *“Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport”*. L'art 2. del Regolamento di Giustizia stabilisce, inoltre, che: *“Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.*

In tema di responsabilità delle società si ricorda, altresì, che ex art. 1, comma 3 lettera a) e b): *“Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari”*.

Ciò premesso è evidente la responsabilità disciplinare del sig Di Carlo e della società ASD Pol. Pegaso Athletic per quanto contestato in atti

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Con riguardo alla sanzione da applicarsi si evidenzia quanto stabilito nel regolamento di Giustizia in tema di determinazione della sanzione all' art. 7 Reg. di Giustizia il quale impone che: *“nel determinare in concreto la sanzione, si deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione”*.

E' evidente che il comportamento anche processuale del deferito e della sua società debbano essere considerati, avendo egli di fatto ignorato il procedimento e non contestato i fatti.

Da ciò l'assoluta impossibilità di considerare le circostanze attenuanti generiche e di contro la valutazione di congruità della pena richiesta dalla procura, pari a 6 mesi di inibizione per il DI Carlo e a € 2.000,00 di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLETIC

P.Q.M.


Il Tribunale Federale, condanna Di Carlo Calogero alla inibizione per 6 mesi e la ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLETIC alla ammenda di € 2.000,00

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 7 gennaio 2020

Il Relatore

Avv. Marco Baliva



Il Presidente

Dott. Ilio Poppa

